

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI LAVORO PER FRONTALIERI (permesso "G") E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di lavoro per frontalieri è valido unicamente per il territorio del Cantone Ticino e per lo scopo indicato nel libretto. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro nelle domande di impiego.
- 3) Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o la proroga del permesso.
- 4) Qualsiasi modifica delle generalità, stato civile, della nazionalità, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dallo straniero, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).
- 5) La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro nonché la notifica della cessazione del rapporto di impiego, deve essere notificata, entro **14 giorni**, all'UM, allegando il libretto ed i relativi documenti ufficiali.
- 6) Ogni cambiamento del posto di lavoro soggiace a nuova autorizzazione. La relativa domanda deve essere inoltrata all'UM, prima di iniziare l'attività.
- 7) La proroga del permesso deve essere chiesta all'UM, con il modulo ufficiale, almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 8) Il permesso perde la sua validità alla relativa scadenza, dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa se il permesso è in corso di validità, se il titolare trasferisce il proprio domicilio all'estero fuori dalla fascia di confine (20 km), oppure a seguito di revoca.
- 9) Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dal territorio nazionale almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

10) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze o interessato i servizi di polizia, quando il permesso è stato accordato soltanto con riserva di revoca, quando è sorto un motivo di revoca oppure quando lo straniero si è reso colpevole o correo di soggiorno illegale (es: mancato rientro settimanale all'estero) o attività abusiva.

11) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.